

TRIBUNALE DI TRAPANI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

R.G. 209/2021

Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla,

letto il ricorso presentato da Gammicchia Giuseppe e Gervasi Marianna, la relazione particolareggiata redatta dal professionista incaricato dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché i chiarimenti e le integrazioni depositati sia dai ricorrenti che dal professionista;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

FISSA

Per la trattazione del procedimento l'udienza del 19 maggio 2021 ore 10.15;

DISPONE

Che, a cura del professionista, il presente decreto e il piano del consumatore siano comunicati ai creditori, in una delle forme previste dall'art.10 comma 1 Legge n. 3/2012, almeno trenta giorni prima del termine di cui al successivo art. 11 comma 1;

che il professionista dia idonea pubblicità al piano del consumatore e al presente decreto;

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Trapani 24 marzo 2021

Il Giudice

Anna Loredana Ciulla